



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 86 del 30/05/2001.

Art. 1 – Scopi

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Provinciale Tripartita, istituita ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e dell'art. 6 della legge Regionale n. 27 del 3 agosto 1999.

Art. 2 - Istituzione e Composizione

1. E' istituita la commissione Provinciale Tripartita, quale organo tripartito permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali, così composta:
 - Il presidente dell'Amministrazione Provinciale o delegato - Presidente
 - N. 5 rappresentanti dei lavoratori
 - N. 5 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro
 - N. 1 Consigliere di parità.
2. La Commissione Provinciale Tripartita, integrata da n.7 rappresentanti delle categorie dei disabili, nonché da un Ispettore medico del lavoro, esercita le funzioni ed i compiti già svolti dalla soppressa Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio.
3. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo Delegato.
4. Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
5. E' facoltà della Commissione Provinciale Tripartita, su proposta del Presidente o di uno o più dei suoi membri, richiedere la partecipazione ai lavori di esperti esterni per l'approfondimento di particolari tematiche e di disporre l'audizione di altri soggetti interessati a particolari problematiche da esaminare.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono assicurate da un funzionario della struttura della Provincia.

Art. 3 – Articolazioni

1. La Commissione può procedere alla costituzione di sottocommissioni permanenti o

gruppi temporanei d'esperti, anche a carattere tematico, in base a specifica e propria decisione. La composizione delle sottocommissioni dovrà avvenire nel rispetto della pariteticità delle parti sociali e secondo l'interesse per materia.

2. Le sottocommissioni decidono all'unanimità. In caso non si raggiunga l'unanimità la decisione viene demandata alla Commissione.
3. I gruppi temporanei di esperti possono unicamente predisporre proposte da sottoporre alla Commissione che deciderà in merito.
4. Nell'ambito della Commissione Provinciale Tripartita viene istituito un Comitato a cui sono affidati i compiti tecnici indicati dal comma 2 lettera b) dell'art. 6 della legge 68/99.

Art. 4 – Nomina Membri

I componenti della Commissione sono nominati con apposito decreto del Presidente della Provincia, sulla base delle designazioni delle parti sociali.

Art. 5 – Durata

1. La commissione resta in carica tre anni.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione o suo delegato, che provvede a darne comunicazione agli organismi competenti per i relativi adempimenti.

Art. 6 – Competenze

1. La Commissione Provinciale Tripartita esercita funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia dal Decreto Legislativo n. 469/97 e dalla Legge Regionale n. 27/99. In particolare, la Commissione esercita le funzioni e le attività già di competenza degli Organi collegiali di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 469/97 e dell'art. 4

2. La Commissione esprime parere in merito all'adozione di atti di programmazione concernente la gestione delle attività delegate alla Provincia in materia di politiche locali del lavoro.
3. Esprime parere sull'istituzione dei Centri per l'Impiego.
4. Esprime pareri sull'organizzazione dei servizi dei Centri per l'impiego e sulla definizione dei relativi compiti.

Art. 7 – Funzionamento

1. La Commissione è convocata, oltre che per iniziativa del Presidente, quando ne faccia richiesta 1/3 dei componenti.
2. La Commissione si riunisce di norma almeno una volta al mese, semprechè ne ricorrano le esigenze di convocazione.
3. Il potere d'iniziativa circa le proposte di decisione e di parere da sottoporre all'approvazione della Commissione spetta al Presidente e ai componenti della Commissione.
4. La Commissione è convocata dal Presidente o da un suo delegato. La convocazione è inviata dalla Segreteria della Commissione mediante servizi postali ,telegramma, a mezzo fax o posta elettronica, ai membri effettivi, almeno otto giorni prima della seduta. Entro lo stesso termine la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno va inviata anche per e-mail ai componenti la commissione, unitamente alla convocazione. In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione entro un termine brevissimo, non inferiore comunque a 24 ore.

La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria da uno o più membri effettivi della Commissione. La richiesta di convocazione, comprovante la straordinarietà, deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si

chiede l'inserimento all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è deciso dal Presidente.

Le Sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

5. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seduta e degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le adunanze sono valide quando alla seduta intervenga almeno la metà più uno dei componenti effettivi o, in sostituzione, i rispettivi supplenti.
7. Le rappresentanze dei disabili, nonché l'Ispettore Medico del Lavoro vanno computati unicamente nei quorum della Commissione Tripartita che tratta gli argomenti relativi alla legge 68/99.
8. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di un'ora da quello fissato sull'invito di convocazione, il Presidente dichiara la seduta deserta e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con l'indicazione dei nomi dei presenti.

Art. 8 - Verbalizzazioni delle riunioni

1. Il processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve, comunque, contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate. Il processo verbale è compilato, riportando la sintesi delle decisioni dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario.

Il processo verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione nella prima seduta successiva. Il verbale della seduta precedente viene inviato ai componenti unitamente all'ordine del giorno.

Se al processo verbale nessun membro della Commissione muove osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione; nel caso che venga richiesta ed occorra la

votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Non è concesso prendere la parola sul processo verbale se non per proporre rettifiche.

Ai membri della Commissione assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto sul verbale.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. Gli argomenti sottoposti a deliberazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.
Ogni membro può proporre l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno. Sulla proposta la Commissione decide a maggioranza.
2. In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta all'unanimità; qualora non sia accolta all'unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Debbono astenersi dalla votazione i membri della Commissione che abbiano un interesse proprio o dei propri congiunti o affini fino al IV grado, nella deliberazione da adottare.
4. I componenti della Commissione, nell'esercizio delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali vincolati all'osservanza del segreto d'Ufficio.

Art. 10 – Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti.
2. Qualora si determini parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Astenuti

Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.

Art. 12 - Registrazione verbale

Ogni verbale sarà riportato a mano su apposito "registro dei verbali" e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Detto registro dovrà essere preventivamente numerato in ogni pagina e ciascuna pagina conterrà il timbro della Provincia e la sigla del Segretario.

Sulla prima pagina sarà fatta la seguente annotazione: "Il presente registro è composto di numero pagine, compresa la presente, numerate dal n.....al n..... debitamente timbrate e siglate"; seguono la data e la firma del Segretario.

Art. 13 - Modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere variato con deliberazione della Commissione, adottata con maggioranza di due terzi dei componenti aventi diritto al voto.